

REGIONE PUGLIA

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 622/A IV Legislatura

D. D. L.

"DISPOSIZIONI SOSTITUTIVE ED INTEGRATIVE DELLA L.R.

4/10/89 n° 14"

R E L A Z I O N E

Il presente disegno di legge, che prosegue sulla strada già intrapresa nel decorso esercizio finanziario, di definire esattamente strategie e tempi per il risanamento della finanza della Regione Puglia, intende apportare ulteriori correttivi alla manovra impostata con la L.R. 3/7/89 n° 10 "Disposizioni per il contenimento ed



REGIONE PUGLIA

il controllo della spesa".

In particolare per le Aziende di Trasporto, infatti, detta norme precise circa finanziamenti, ripiano passività pregresse ed acquisizione di ulteriori mezzi finanziari attraverso maggiorazioni dei prezzi relativi ai biglietti ed abbonamenti, in deroga alle disposizioni emanate dalla REgione, ai sensi dell'art. 6 della Legge 151/81, fatte salve particolari fasce sociali, quali studenti e cittadini meno abbienti.

Il disegno di legge in esame, inoltre, prevede l'introduzione nell'apparato regionale di un servizio che consenta di effettuare la valutazione dei livelli



REGIONE PUGLIA

di efficienza, produttività ed efficacia inerente l'attività regionale.

Ulteriori punti qualificanti del presente d.d.l. sono rappresentati dalla conferma di riacquisizione al bilancio regionale di quelle somme che, già destinate ed assegnate ad Enti strumentali, non siano state dagli stessi utilizzate per il decorso esercizio finanziario, la modifica di destinazione di alcuni mutui già contratti, e l'avvio di procedure per la realizzazione di programmi cofinanziati dalla C.E.E.



REGIONE PUGLIA

D. D. L.

N. 36 del 29-12-1989

"DISPOSIZIONI SOSTITUTIVE ED INTEGRATIVE DELLA L.R. 4/10/89 N° 14"

REGIONE PUGLIA

ART. 1

I commi 3,4,5 e 6 della legge regionale 4/10/1989 n° 14 sono abrogati e sostituiti dagli articoli 2,3, 4,5,6,7 ed 8 della presente legge.

ART. 2

A decorrere dall'anno 1990 e per il quinquennio 1990-1994, in deroga a quanto previsto dalla L.R. 19/3/1982 n° 13, la Regione interviene finanziariamente nella gestione dei pubblici servizi di trasporto locale mediante contributi d'esercizio in misura complessiva non superiore al 95% della quota di assegnazione dello Stato in ciascun anno a carico del Fondo Nazionale Trasporti di cui all'art. 9 della Legge 10/4/81 n° 151. La restante quota del 5%, integrata da apposito stanziamento del bilancio regionale, è destinata alla estinzione delle passività pre-

REGIONE PUGLIA

gresse maturate al 31/12/1989, da attuare mediante piano quinquennale di rientro. Le suddette passività pregresse, accertate per f. 96 miliardi, riguardano:

a) per tutte le aziende: i contributi d'esercizio spettanti ai sensi della legge regionale n° 13/82, per la parte non coperta con gli interventi finanziari regionali per gli anni 1987,1988,1989;

b) per le aziende municipalizzate ATAF di Foggia e AMET di Trani i disavanzi di esercizio comunque non coperti a partire dall'anno 1983 e certificati dal collegio dei revisori dei conti, limitatamente ai servizi extraurbani in affidamento regionale.

Gli importi corrisposti ai sensi delle precedenti lettere a) e b) per gli anni 1987,1988,1989 sono considerati anticipazioni della Regione rispetto ad eventuali interventi dello Stato per i medesimi anni in aggiunta al fondo nazionale trasporti.

REGIONE PUGLIA

ART. 3

A decorrere dal 1990 e per il quinquennio 1990 - 1994 il contributo da corrispondere per ogni esercizio a ciascuna azienda avente diritto è determinato riducendo il contributo standard calcolato coi criteri della L.R. 13/82 nel rapporto tra il 95% della quota riveniente dal Fondo Nazionale Trasporti e l'ammontare complessivo dei contributi standards calcolati per tutte le aziende.

ART. 4

La Giunta Regionale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procederà alla individuazione ed alla esclusione dall'intervento contributivo dell'esercizio dei servizi con scarsa frequentazione e di quelli concorrenziali di servizi sovvenzionati. Entro il medesimo termine adotterà i necessari provvedimenti per la cessazione delle cessioni in

Y

REGIONE PUGLIA

affidamento precario, anche in deroga alla normativa di cui all'art. 8 della L.R. 79/80.

ART. 5

Fino alla determinazione dei contributi di cui all'art. 2, la Giunta Regionale eroga acconti mensili utilizzando il 90% dello stanziamento di bilancio per i contributi dell'esercizio corrente. Lo stanziamento residuo alla chiusura dell'esercizio è riutilizzato nell'esercizio successivo con iscrizione in apposito capitolo del bilancio per le liquidazioni di conguaglio.

ART. 6

Al fine di conseguire l'equilibrio economico dei propri bilanci, le aziende di trasporto pubblico locale sono autorizzate a praticare prezzi di biglietti e degli abbonamenti superiori a quelli minimi fissati dalla Regione ai sensi dell'art. 6 della Legge 151/81,

REGIONE PUGLIA

dandone preventiva comunicazione all'Assessorato regionale ai Trasporti per le determinazioni di competenza. Le aziende esercenti autoservizi extraurbani sono altresì facultate ad assumere traffico locale in tutte le fermate autorizzate con l'atto concessionale.

ART. 7

Sono sospese per il quinquennio 1990 - 1994 le disposizioni delle leggi regionali 79/80 e 13/82 incompatibili con le norme di cui alla presente legge.

ART. 8

Il prezzo degli abbonamenti rilasciati agli studenti delle scuole di qualsiasi ordine e grado per le autolinee extraurbane non concorrenti con i servizi ferroviari viene stabilito nell'importo del 70% del prezzo degli abbonamenti vigenti in forza delle norme regionali in atto. La Giunta Regionale stabilisce le condizioni e modalità che le Aziende concessionarie dovranno os-

REGIONE PUGLIA

servare per l'attuazione di quanto stabilito col presente comma.

Hanno titolo alla circolazione gratuita sugli auto servizi di trasporto pubblico locale i grandi invalidi civili, di guerra, civili di guerra, per servizio, per lavoro, i ciechi civili, i ciechi di guerra con l'eventuale accompagnatore.

Ai rimborsi delle minori entrate che risultano per le aziende per effetto delle circolazioni gratuite autorizzate ai sensi dei commi precedenti e debitamente documentate si provvede con apposito stanziamento nel bilancio regionale.

ART. 9

L'attività della Regione è sottoposta ad analisi formalizzata tendente a valutare i livelli di efficienza, produttività ed efficacia conseguiti.

La Giunta Regionale provvede alla predetta funzione di analisi attraverso l'istituzione di un apposito ser

REGIONE PUGLIA

vizio cui è garantito l'accesso alle basi dati comunque nella disponibilità della Regione.

La Giunta Regionale adotta annualmente un rapporto di gestione, che contiene i risultati dell'analisi effettuata e l'esposizione ragionata delle metodologie impiegate.

I risultati conseguiti e le metodologie impiegate nell'analisi di gestione sono in ogni caso sottoposti alla valutazione formale del Consiglio Regionale.

ART. 10

Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli Enti strumentali documentano alla Regione - Assessorato al Bilancio - la propria situazione amministrativa e finanziaria.

Gli eventuali avanzi di amministrazione accertati alla data del 31/12/89 sono riacquisiti al bilancio regionale, per essere destinati a finanziare, per l'anno 1990, le spese correnti degli Enti strumentali.

REGIONE PUGLIA

Al fine di cui sopra, ciascun Ente strumentale versa alla Regione l'avanzo d'amministrazione accertato entro 60 giorni successivi all'accertamento.

ART. 11

Nell'ambito delle spese finanziabili con mutui, ai sensi dell'art. 10 della Legge 16/5/70 n° 281, è modificata la destinazione dei mutui di cui al successivo comma fino all'importo e per le destinazioni a fianco di ciascuno indicati, ferme restando le rimanenti condizioni contrattuali.

I mutui di cui al precedente comma sono riportati nella seguente tabella:

REGIONE PUGLIA

ART. 12

Nell'anno 1990 la Regione può procedere ad assunzioni di personale entro i limiti stabiliti dalla Legge Finanziaria dello Stato.

ART. 13

(Realizzazione di programmi di intervento cofinanziati dalla CEE)

La Regione attua programmi di investimento produttivi ed infrastrutturali attivando i canali di finanziamento della Comunità Economica Europea.

A tal fine, per l'anno 1990, promuove la realizzazione dei Programmi Integrati Mediterranei (PIM) e dei Programmi Operativi di cui al Regolamento CEE 2052/88 assentiti dagli Organi Comunitari.

I Programmi di cui al comma precedente si attuano con i procedimenti previsti dalla normativa regionale.

Nei casi di materia non disciplinata dalla normativa regionale si applicano le disposizioni di cui all'art.11 della Legge

IMPORTO MUTUO CONTRATTO	ISTITUTO MUTUANTE	DATA CON- TRATTO DI MUTUO	DESTINAZIONE DEL MUTUO COME DA CONTRATTO	IMPORTO PER DESTI- NAZIONE DEL MUTUO COME DA CONTRATTO	NUOVA DESTINAZIONE DEL MUTUO	IMPORTO MASSIMO DEL MUTUO PER NUOVE DESTINA- ZIONI
231.000000.000	CREDITOP	1.7.86	1° prog.plurienn.83-85.Tutela risorse idriche e risanamento acque	231.000.000.000	L.R.7/87 Fondo di rotazione per interventi straordinari per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo delle attività pro- duttive. (Parte) (c.n.i.) <u>Cap.0004194</u>	119.000.000.000 =====
120.000.000.000	CREDITOP	1.7.86	1° prog.plurienn.83-85.Tutela risorse idriche e risanamento acque	120.000.000.000	L.R.7/87 Fondo di rotazione per interventi straordinari per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo delle attività pro- duttive. (Parte) (c.n.i.) <u>Cap. 0004194</u>	81.000.000.000 =====
60.000.000.000	BANCO NAPOLI	1.7.87	Realizzazione Opere Igiene ambientale	60.000.000.000	L.R.7/87 Fondo di rotazione per interventi straordinari per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo delle attività pro- duttive (PARTE) (c.n.i.) <u>Cap. 0004194</u>	45.000.000.000 =====
25.000.000.000	MONTE DEI PASCHI SIENA	1.1.88	Infrastrutture agricole.Del. G.R. n.11422/86	25.000.000.000	L.R. 7/87 Fondo di rotazione per interventi straordinari per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo delle attività pro- duttive (parte) (c.n.i.) <u>Cap. 0004194</u>	5.000.000.000 =====

REGIONE PUGLIA

16 Aprile 1987 n.183.

Al finanziamento delle quote regionali necessarie per la realizzazione dei "Programmi" si provvede in via alternativa e/o convergente mediante gli stanziamenti di cui alla Legge 16/4/87 n.183, all'art.13 della Legge 1 Marzo 1986 n.64 ed all'art.44 del T.U. Legge sul Mezzogiorno.

ART. 14

Limitatamente allo stanziamento di cui alla presente legge, il 70% del "Fondo regionale per i servizi socio-assistenziali" di cui al Cap.0784010 è ripartito dalla Giunta Regionale con i criteri dell'art.14 - comma 3 - della L.R. n. 11/89.

La parte residua del fondo (30%) ripartita con uno o più provvedimenti della Giunta Regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare, che s'intende favorevole se non espresso entro giorni quaranta dalla richiesta, per l'esercizio delle funzioni amministrative rivenienti da leggi regionali o statali ovvero per l'incentivazione delle attività istituzionali svolte da associazioni già di diritto pubblico,

REGIONE PUGLIA

privatizzate a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. numero 616/1977 nonchè di altre associazioni di particolare rilevanza sociale.

A tal fine i termini di presentazione di istanze o di piani da parte dei Comuni e organismi diversi sono prorogati al 15° giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Tramite il 1° Commissione Consiliare permanente II